

STATUTO SOCIALE
della Società
Cooperativa Sociale CERCATE
con sede in Verona
SCOPO E OGGETTO

Art.1)- Costituzione, sede e denominazione

E' costituita nel comune di Verona la società Cooperativa denominata: "**Cooperativa Sociale CERCATE**".

La Società si ispira alla dottrina sociale della Chiesa ed è retta dai principi cooperativi ed osserva le discipline mutualistiche stabilite dal Codice Civile, dalle leggi sulla cooperazione, dalle leggi sul socio lavoratore e da tutte le leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura.

La Società ha sede in Verona. Spetta all'organo amministrativo stabilire la sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta allo stesso organo istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni.

L'attività della Cooperativa è affidata all'intercessione e alla protezione della Vergine Maria, Madre di Dio, e di San Giovanni Calabria.

Art.2)- Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2030.

Essa potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art.3)- Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e intende far partecipi tutti i soci dei benefici della mutualità ai sensi del Decreto Legislativo 1577 del 1947, della Legge 59 del 1992, della Legge 142 del 2001 e loro successive modifiche, applicandone i metodi.

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381 del 1991, non ha scopo di lucro e il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'art.1, lettera a) e b) della Legge 381 del 1991.

La Cooperativa ha lo scopo:

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi, orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di tutte le persone svantaggiate, così come considerate dall'art. 4 comma 1 della Legge 381 del 1991, con particolare riferimento ad invalidi fisici, psichici, e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della Legge 354 del 1975 e successive modificazioni, oltre che di anziani, ammalati in genere e soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio;
- di promuovere continuità di occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali innanzitutto fra i Soci stessi, possibilmente a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, e successivamente all'interno di tutto il mondo cooperativo e, infine, nella società.

La Cooperativa si propone l'attuazione del messaggio cristiano e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica al proprio interno e nel mondo del lavoro, consapevole che, per promuovere il pieno sviluppo della persona umana, in linea con gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, è necessario il pieno riconoscimento della dignità e unicità della persona umana e del suo lavoro, attraverso il quale si estrinsecano la sua libertà e la sua intelligenza, elementi distintivi della persona umana stessa, a vantaggio non solo del singolo ma di tutta la comunità.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico assume, pertanto, fondamentale importanza il rapporto mutualistico su cui si basa la cooperativa, inteso, oltre che in linea con le disposizioni di legge già citate e loro integrazioni, quale impegno continuo e costante di ogni Socio e della Cooperativa nel suo insieme al reciproco aiuto e sostegno senza che vi siano distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali, indipendentemente dalle quali ciascun Socio è chiamato a fare propri gli scopi della Cooperativa e ad agire per realizzarli.

La Cooperativa dunque, ispirandosi ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e della promozione umana, sempre senza fini di lucro, come elemento non secondario del rapporto mutualistico, mira a soddisfare, con le proprie attività, gli interessi morali, sanitari, educativi, sociali, civili, culturali, sportivi e ricreativi dei Soci.

A tal fine la Cooperativa osserverà le disposizioni contenute nel D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive per l'iscrizione nella prima sezione dell'Albo Informatico delle società cooperative.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.

A norma della Legge 142 del 2001 e successive modificazioni il socio Cooperatore persona fisica può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

La Cooperativa, pur in via non prevalente, potrà operare anche con terzi e potrà avvalersi delle cooperazioni di lavoratori non soci.

Art.4)- Oggetto

La Cooperativa, che si ispira ai principi mutualistici previsti al precedente art. 3, si propone di fornire, attivare e assumere:

1. attività e servizi di riabilitazione ed interventi terapeutici;
2. centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità di vita nonché altre iniziative per il tempo libero; a titolo meramente esemplificativo si intende la: gestione di comunità residenziali, di centri residenziali, di comunità alloggio, di gruppi alloggio, di gruppi famiglia e case famiglia, di centri di lavoro protetti e guidati, di strutture terapeutiche occupazionali, di C. E. O. D. (Centri Educativi Occupazionali Diurni) di comunità terapeutiche, di comunità di pronto intervento, di dialisi notturna, di case albergo e simili;
3. centri aperti, centri diurni, centri di accoglienza, sedi di ritrovo e di soggiorni climatici per svantaggiati;
4. servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; a titolo meramente esemplificativo si intendono gestire servizi presso: asili nido, colonie e soggiorni climatici, ospedali, case di cura, istituti, case di riposo, centri residenziali, day-

hospital, centri diurni, case albergo, etc.;

5. attività di ritrovi per anziani, di ferie collettive, di circoli ricreativi e culturali per minori, adulti, emarginati e svantaggiati in genere;

6. attività di assistenza infermieristica a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

7. Strutture e servizi di assistenza a malati terminali (hospice), strutture e servizi medici in centri e strutture ospedaliere pubbliche e private;

8. strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché semi-integrati per residenze protette;

9. attività di formazione e consulenza, comprese le attività di stages formativi e di inserimento lavorativo presso aziende;

10. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;

11. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno dell'istituzione nei confronti delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

12. asili-nido residenziali e non residenziali;

13. servizi di educazione, appoggio, sostegno, riabilitazione ed assistenza di handicappati fisici, sensoriali, psichici, mentali e di emarginazione nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale;

14. attività parascolastica, extrascolastica ed interscolastica con insegnamenti integrativi, complementari, e affini all'attività scolastica con particolare attenzione per persone (minori ed adulti) svantaggiate o in condizioni economiche disagiate, per emarginati e per diversamente abili ed immigrati; attività educative nel campo della mediazione culturale e del Intercultura in genere, attività di formazione professionale e formazione di qualsivoglia tipologia rivolta a qualsivoglia soggetti;

15. residenze socio-assistenziali e alloggi sociali;

16. attività di trasporto per le persone indicate al comma 1 del presente articolo;

17. servizi tecnico-amministrativi per le imprese e associazioni quali: consulenza fiscale e organizzativa, tenuta contabilità, tenuta libri paga, dichiarazioni;

18. attività editoriali sia nel settore librario, delle riviste, giornali, sia nel settore di produzione di audiovisivi o prodotti informatici;

19. gestione di strutture ricettive quali alberghi, motel, villaggi-albergo, residenza turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, ostelli, studentati, alloggi per studenti, collegi universitari, etc.;

20. gestione di bar, ristorante, pizzeria, caffè', pizzeria al taglio, e simili attività di ristorazione, anche in appalto, e servizi accessori in genere (incluso lo scodellamento);

21. gestione di parcheggi inclusa l'organizzazione e gestione dei parcheggi a pagamento negli spazi di gestione comunali;

22. attività di giardinaggio;

23. facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;

24. sartoria e maglieria;

25. lavanderia, stireria, pulitura a secco;

26. gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;

27. lavori di manutenzione, attività riferibili a pulizie in generale, igiene dell'ambiente e del verde pubblico, comprese le attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, nonché attività di studio e laboratorio connesse alla tutela ambientale.

28.- la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, l'import ed export anche mediante e-commerce e la concessione in distribuzione di specialità medicinali, prodotti galenici, parafarmaceutici, omeopatici, veterinari, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari e di diete, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la preparazione di prodotti magistrali e officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria e cosmetica, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica e sanitaria;

- l'allestimento e la gestione di istituti di bellezza, centri benessere, centri di medicina estetica, centri estetici per trattamenti viso-corpo, saune e solarium, cure elioterapiche, massaggi, linfodrenaggio, programmi di snellimento, pedicure, manicure, elettrodepilazione, trattamenti per la cura della cellulite e quant'altro legato al trattamento, alla valorizzazione ed alla cura estetica della persona;

- la gestione e la messa in funzione di centri dimagranti, nonché l'organizzazione di mezzi e servizi per effettuare ginnastica dimagrante, correttiva e riabilitativa e quant'altro connesso all'esercizio dell'attività fisica, al benessere psico-fisico ed alla valorizzazione della figura e del corpo umano;

- l'allestimento e la gestione di uffici, studi medici, studi medici specialistici, strutture sanitarie, sia con carattere pubblico che privato e specialistico, nonché di qualsiasi attività connessa al settore sanitario, sia in proprio che per conto di terzi;

- l'organizzazione di mezzi e servizi per lo svolgimento di convegni e seminari medici; - la vendita di prodotti attinenti alle attività di cui sopra, di prodotti naturali e prodotti cosmetici utilizzabili per fini estetici, essenze, profumi, prodotti dietetici e di erboristeria, articoli vari di abbigliamento ed accessori, libri e dispense, articoli sanitari, protesi e materiali sanitari in genere.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La Cooperativa potrà collaborare con enti pubblici e privati, usufruendo di tutte le provvidenze e benefici previsti dalle disposizioni legislative e dei contributi CEE.

La Cooperativa potrà ricevere donazioni lasciti o legati, vincolati in ogni caso agli scopi della solidarietà sociale, anche in caso di scioglimento della Società.

Per qualsiasi lavoro o attività contemplato negli scopi sociali, la Cooperativa può concorrere agli appalti pubblici o privati secondo le norme di legge.

Nel conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa porrà particolare attenzione all'impegno e assunzione di soci aventi particolari difficoltà fisiche o psichiche e ne terrà conto nell'organizzazione del lavoro.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto per deliberazione dell'Organo Amministrativo:

- svolgere in generale e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei Soci, qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie alla realizzazione degli scopi sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Gruppi paritetici ex art. 2545-septies, Cooperative, Consorzi ed enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art.5)- Norme applicabili

Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulle s.p.a., in quanto compatibili.

SOCI

Art.6)- Caratteristiche

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci le persone fisiche, le società cooperative di lavoro e le altre persone giuridiche che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.

I Soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro necessarie alla Cooperativa stessa.

La Cooperativa ammette la presenza di Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

In ogni caso non possono essere Soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa o che partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dall'organo amministrativo su do-

manda dell'interessato in base ai criteri indicati nell'articolo 9.

Art.7)- Parità di trattamento dei Soci

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione di eventuali ristorni.

Potranno essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.8)- Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a Socio deve essere redatta in forma scritta e, nel caso di persona fisica, deve contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza ed eventuale altro domicilio se diverso dalla residenza;
- b) precisazioni sulle precedenti attività di lavoro svolte o in essere (qualifica posseduta, capacità maturata, specifiche competenze) o di rapporti associativi con enti o associazioni;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 50,00 complessive, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) disponibilità a svolgere un ulteriore rapporto di lavoro secondo le modalità concordate con la Cooperativa e previste nel regolamento;
- e) ammontare dell'eventuale sovrapprezzo da versare, stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto dalle lettere c) e) ed f) del periodo precedente, la domanda dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art.9)- Criteri per l'ammissione

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei Soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo, nel decidere a riguardo dell'ammissione, deve tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri Soci.

La domanda di ammissione presentata da società cooperative e consorzi di cooperative, possono essere accettate purché le richiedenti perseguano uno scopo mutualistico compatibile con quello della Società Cooperativa stessa; con la delibera di accettazione, l'organo amministrativo può attribuire al Socio persona giuridica più voti, fino ad un massimo di cinque, in relazione all'ammontare della quota sot-

toscritta.

L'organo amministrativo, per la decisione sull'ammissione del nuovo Socio, terrà anche conto, in rapporto allo scopo della Cooperativa e in relazione all'eventuale attività mutualistica che già si prevede il nuovo Socio sarà chiamato a svolgere, o già personalmente richiede di poter svolgere nella domanda di ammissione, delle seguenti condizioni del richiedente:

- a) essere di sana e robusta costituzione fisica;
- b) essere di buona condotta morale e non aver riportato condanne penali o aver compiuto atti tali da farlo giudicare moralmente indegno di appartenere alla Cooperativa, o comunque, ad una pena che porti interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici;
- c) non avere interessi contrari a quelli della Cooperativa;
- d) dimostrare affidabilità, disponibilità, professionalità, impegno a realizzare e soddisfare gli scopi sociali.

Art.10)- Obblighi

Il nuovo Socio deve versare, al momento della presentazione della domanda, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può richiedere al nuovo Socio una tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera, con lo scopo di coprire le spese di gestione conseguenti alla procedura di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alle osservanze del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, accetta tutti gli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti interni e si obbliga:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e dei provvedimenti di esecuzione ed attuazione concreta delle stesse;
- b) a contribuire, conferendo con continuità e diligenza il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, uniformandosi alle direttive impartite per il raggiungimento delle finalità della cooperativa dagli organi sociali e dai soggetti da questi delegati, collaborando fattivamente con essi e segnalando con tempestività eventuali difficoltà od impedimenti all'esecuzione delle prestazioni lavorative;
- c) a partecipare con regolarità alle assemblee dei soci e a portare esclusivamente all'attenzione di detto organo, ovvero del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale ogni problema, osservazione o dissenso in ordine alla gestione della cooperativa, non fomentando in seno ad essa disordini o dissidi pregiudizievoli per l'ordinato svolgimento dell'attività sociale;
- d) a partecipare ai corsi motivazionali, di formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento professionale, la frequenza ai quali venga indicata come obbligatoria dal consiglio di amministrazione;
- e) ad impostare il proprio servizio nel rispetto e nella comprensione dell'utenza e, più in generale, a tenere nei rapporti con gli altri soci e con l'utenza un comportamento responsabile, rispettoso della dignità umana e conforme ai principi ispiratori della cooperativa;

- f) ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste da leggi e regolamenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, adeguandosi alle direttive dei responsabili delegati a tale scopo dall'organo sociale competente;
- g) ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste da leggi, regolamenti e dal documento programmatico sulla sicurezza dei dati in tema di privacy, adeguandosi alle disposizioni in esso contenute e alle direttive dei responsabili delegati a tale scopo dall'organo sociale competente;
- h) a tenere, anche nella vita privata, un comportamento che non arrechi danni morali o materiali alla cooperativa o che risulti essere in radicale contrasto con i principi ispiratori della stessa e lesivo della sua immagine pubblica;
- i) a non iscriversi contemporaneamente, salvo autorizzazione, ad altre cooperative che perseguono scopi sociali analoghi o esplicano un'attività concorrente ovvero simile e a non prestare attività di lavoro subordinato ovvero autonomo a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo od uguale a quello della cooperativa;
- l) a comunicare ogni suo rapporto associativo in essere e a non aderire ad associazioni ed enti contrari alle finalità del presente Statuto;
- m) e' invitato a comunicare eventuale adesione ad attività di volontariato al fine di valutare che non siano in contrasto con le finalità dello Statuto

L'organo amministrativo, in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Art.11)- Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto:

- a) di votare nelle assemblee trascorsi 90 giorni (novanta) dall'iscrizione nel libro Soci e assolti gli obblighi di cui all'art. 10;
- b) di partecipare al patrimonio e agli utili sociali nei limiti fissati dalla legge e dal presente Statuto;
- c) di recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Naturalmente sono salvi tutti gli altri diritti indisponibili conferiti loro dalla legge in maniera inderogabile.

Art.12)- Categoria speciale di Soci

E' prevista una speciale categoria di Soci, ex art. 2527, comma 3, c.c., in funzione della loro effettiva capacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in linea con la loro attitudine formativa o del loro inserimento alle attività dell'impresa.

Si può essere inseriti in tale categoria speciale presentando domanda con modalità e requisiti analoghi a quelli previsti nell'art. 8 del presente statuto.

I diritti e gli obblighi di queste particolari categorie di Soci sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale non possono essere iscritti più di un terzo del totale dei Soci.

La durata d'appartenenza del Socio alla categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque, il periodo massimo di iscrizione in tale categoria speciale, non può superare i cinque anni.

Qualora il Socio Speciale intenda essere ammesso e godere dei diritti che spettano ai Soci, dovrà presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, apposita domanda all'organo amministrativo che verificherà la sussistenza dei requisiti.

I Soci iscritti nella speciale categoria hanno diritto a partecipare alle sole Assemblee Ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e partecipano al voto limitatamente all'approvazione dello stesso.

Gli stessi non hanno diritto:

- di rappresentare altri Soci;

- di essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa;

di godere della disciplina prevista dagli articoli 2422 e 2545 bis c.c.;

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.

Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio Speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente Statuto, anche:

a) l'inosservanza ai doveri inerenti alla formazione;

b) il venire meno delle condizioni economiche, organizzative e finanziarie del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio speciale potrà essere escluso dalla Cooperativa anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art.13)- Attività mutualistica

Il rapporto mutualistico si può estrinsecare in diversi tipi di attività mutualistica, attraverso le quali, nel loro insieme, la Cooperativa persegue e realizza lo scopo mutualistico nel suo complesso.

Il particolare, oltre alla naturale fruizione, diretta o indiretta e a vario titolo dei servizi prestati dalla Cooperativa da parte di ogni Socio, e oltre alla libera prestazione di attività, anche occasionale, come di volta in volta concordato con la Cooperativa stessa, a seconda delle esigenze della medesima e per il raggiungimento e soddisfazione degli scopi della Cooperativa stessa da una parte e per la soddisfazione, da parte del Socio, dei propri interessi morali, sanitari, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi, dall'altra, il rapporto mutualistico con la cooperativa si può ancora concretizzare in un rapporto di lavoro o di volontariato, ulteriore rispetto a quello associativo. Tale rapporto può assumere forma subordinata o autonoma o qualsivoglia eventuale forma ulteriore consentita dall'ordinamento anche in ragione di norme entrate in vigore in periodo successivo all'approvazione del presente Statuto.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i Soci sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'ar.6 della Legge 03.04.2001 n.142 e successive modificazioni.

Il regolamento sopra citato potrà essere certificato con riferimento ai rapporti di lavoro in esso previsti secondo le norme vigenti."

Art.14)- Esclusione

Il Socio può essere escluso per le seguenti motivazioni:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione o in sede di domanda di ammissione, non dichiarato la sussistenza, in qualunque forma, di un rapporto lavorativo o associativo con altre imprese, soggetti o realtà produttive, o l'esercizio in proprio di attività imprenditoriale identica o affine a quella della Cooperativa, la partecipazione in società o enti associative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, oppure quando, nel corso del rapporto, in violazione dell'art. 10 dello statuto, non abbia comunicato le eventuali variazioni

rispetto a quanto dichiarato in conformità all'articolo 8 lettera b) dello Statuto
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che ponga in essere comportamenti pubblici contrari alla religione e alla Chiesa cattolica.

d) che si renda moroso, pur diffidato e sollecitato, nel versamento della quota sottoscritta o nell'adempimento di eventuali obbligazioni contratte ad altro titolo verso la società;

e) che non adempia gli obblighi derivanti dalla legge ovvero non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali ovvero alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, con inadempienze gravi; a titolo meramente esemplificativo costituiscono ipotesi d'inadempimento legittimanti l'esclusione:

1. l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per più di tre giorni consecutivi;
2. la ripetizione, per tre volte nell'arco dell'anno solare, di assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi e le ferie;
3. Il cumulo di assenze ingiustificate per complessivi cinque o più giorni nell'arco dell'anno solare;
4. L'assenza o l'abbandono del posto di lavoro, ingiustificati e/o non comunicati al Presidente o ad un responsabile delegato da quest'ultimo, ovvero la negligenza dell'esecuzione delle direttive di cui al precedente art. 10, punti a), b) e f), allorché ciò comporti pregiudizio o all'integrità dei beni della cooperativa o di terzi;
5. il danneggiamento volontario di beni di proprietà della società o di terzi con i quali la cooperativa intrattenga rapporti di servizio;
6. il rifiuto ingiustificato di eseguire ovvero la mancata o negligente esecuzione di direttive specifiche per l'organizzazione dell'attività della cooperativa o in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni impartite dai soggetti di cui ai punti b) e f) del precedente art. 10, allorché ciò sia suscettibile di arrecare grave turbamento all'ordinato esercizio dell'impresa sociale ovvero risulti gravemente lesivo dell'immagine della cooperativa;
7. il rifiuto ingiustificato di partecipare anche ad uno solo dei corsi di cui al punto d) del precedente art. 10, a tale ipotesi è espressamente equiparata l'assenza ingiustificata a più di tre lezioni o incontri, anche relativi a corsi diversi, nell'arco dell'anno solare;
8. il provocare litigi di particolare gravità, con minacce od ingiurie ad altri soci o a terzi, ovvero il partecipare a risse sul luogo di lavoro;
9. la commissione di fatti integranti fattispecie di delitto non colposo ove persone offese o danneggiate dal reato siano la cooperativa, soci della stessa ovvero soggetti terzi con i quali la cooperativa intrattenga rapporti contrattuali o di servizio;
10. il tenere un comportamento, commissivo od omissivo, gravemente lesivo della dignità dell'utenza alla luce degli scopi e dei principi ispiratori della cooperativa;
11. la violazione del divieto di cui al punto i) del precedente art. 10;
12. Il fomentare in seno alla cooperativa dissidi e disordini pregiudizievoli in violazione di quanto disposto al punto c) del precedente art. 10;
13. violazione del codice disciplinare o l'aver posto in essere condotte sanzionabili ai sensi del CCNL applicabile;
14. mancato rispetto del Modello Organizzativo.

f) che venga censurato formalmente per iscritto dal consiglio di amministrazione per la terza volta nell'arco di ventiquattro mesi in relazione ad inadempimenti agli obblighi a lui derivanti dalla legge o dallo statuto apprezzabili ma non di gravità tale da legittimare l'esclusione; a titolo meramente esemplificativo costituiscono

inadempimenti sussumibili in tale ultima categoria:

- 1) l'inosservanza, ripetuta per oltre due volte nell'arco del semestre precedente e censurata per iscritto dal consiglio di amministrazione, dell'orario di lavoro stabilito dai soggetti di cui al punto b) del precedente art. 10;
- 2) l'inosservanza delle misure in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e delle relative disposizioni emanate dai soggetti di cui al punto f) del precedente art. 10, allorché ciò possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- 3) l'abbandono, ingiustificato e/o non comunicato al Presidente o ad un responsabile delegato da quest'ultimo, del posto di lavoro;
- 4) il rifiuto ingiustificato di eseguire ovvero la mancata o negligente esecuzione di direttive specifiche per l'organizzazione dell'attività della cooperativa o in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni impartite dai soggetti di cui ai punti b) e f) del precedente art. 10, allorché ciò sia suscettibile di arrecare turbamento all'ordinato esercizio dell'impresa sociale ovvero risulti lesivo dell'immagine della cooperativa;
- 5) il tenere un comportamento, commissivo od omissivo, lesivo della dignità dell'utenza alla luce degli scopi e dei principi ispiratori della cooperativa;
- 6) l'inosservanza volontaria o gravemente colpevole delle formalità per il controllo delle presenze;
- 7) la mancata tempestiva comunicazione e giustificazione delle assenze e di ogni altro impedimento od ostacolo allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- g) che, per malattia o altre cause, si assenti dal lavoro per più di trecento giorni complessivamente nell'arco di trentasei mesi.

Prima della delibera di esclusione a cura dell'organo amministrativo, dovranno essere contestate al Socio le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione secondo le procedure di legge e del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta la naturale risoluzione del rapporto mutualistico pendente, per una delle cause previste dal presente Statuto, e quindi anche del sottostante rapporto di lavoro senza che la delibera di esclusione debba essere preceduta da alcuna comunicazione di contestazione.

Per i soci lavoratori l'interruzione del rapporto di lavoro comporta lo scioglimento del rapporto sociale e del rapporto mutualistico pendente, senza che la delibera debba essere preceduta da alcuna comunicazione di contestazione.

Art.15)- Recesso

Il Socio ha facoltà di recedere dalla Società nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e sulle S.p.A. in quanto compatibili e previa comunicazione da trasmettere all'organo amministrativo. Può recedere inoltre il Socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non potrà mai essere parziale.

Gli amministratori devono esaminare la comunicazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo comunica al Socio l'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici vale quanto prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 14 del presente Statuto.

Art.16)- Morte

In caso di morte del Socio, le quote verranno rimborsate agli eredi con le modalità di cui all'art. 29 del presente Statuto, salvo sempre qualsiasi diritto di rivalsa su di esse spettante alla società. Qualora nessun erede si presentasse entro un anno a chiedere il rimborso delle quote, l'importo libero di queste sarà inserito nel Fondo di Riserva.

Art.17)- Trattamento economico del Socio

I Soci legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal CCNL indicato nel regolamento o, in mancanza, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La prestazione di lavoro del Socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6, l. n. 142/2001.

L'organo amministrativo può deliberare in favore del Socio lavoratore, in relazione alla sua specifica professionalità, trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti dal regolamento interno da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva sempre nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 7 del presente Statuto Sociale.

Inoltre l'organo amministrativo, onde prevenire le più gravi decisioni e provvedimenti di cui al successivo comma, terrà conto, nella retribuzione dei Soci lavoratori, delle risorse economiche e finanziarie effettivamente disponibili al fine di evitare deficit patrimoniali alla Cooperativa.

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i Soci lavoratori possono validamente rinunciare, temporaneamente, a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi aziendale; il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art.18)- Soci Finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i Soci Sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n. 59.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.19)- Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori.

I conferimenti dei Soci Finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci Finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art.20)- Modalità di emissione e diritti amministrativi dei Soci Finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i Soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun Socio Finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun Socio Sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai Soci non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci Finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai Soci Finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci Finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art.21)- Diritti patrimoniali e recesso dei Soci Finanziatori

Le azioni dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci.

A favore dei Soci Sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla possibile remunerazione delle quote dei Soci stabilita dall'Assemblea ordinaria dei

soci.

La delibera di emissione di cui all'articolo 22, comma 1 del presente Statuto, può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci Finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci Finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai Soci Finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.22)- Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, l. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea Speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i Libri Sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art.23)- Diritti di partecipazione alle Assemblee

I Soci Finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ovvero dal presente Statuto, i Soci Finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art.24)- Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 c.c. e seguenti.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art.25)- Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio dovrà riportare il capitale effettivamente versato, l'importo delle Riserve, nonché le risultanze attive e passive dell'esercizio, dimostrando con evidenza e verità gli utili e le perdite.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, qualora nominato, debbono, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello Scopo Mutualistico.

Alla fine dell'esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo:

a) la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute ai Soci Lavoratori per adeguare il trattamento economico da questi ricevuto durante l'esercizio sociale a quello minimo previsto da apposito regolamento interno;

b) il riconoscimento ai Soci lavoratori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni complessive fino alla misura massima concessa dalla legge, mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato anche in deroga ai limiti stabiliti per lo stesso dal codice civile, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa, nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia. Il criterio di imputazione del ristorno è individuato in base alla legge o ad apposito regolamento interno.

Tale trattamento non potrà evidentemente ingenerare perdite di esercizio e dovrà essere riconosciuto esclusivamente ai Soci Lavoratori, con esclusione dei Soci Sovventori ovvero Finanziatori, presenti in Cooperativa alla data della delibera dell'organo amministrativo.

Art.26)- Destinazione degli utili annuali

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli eventuali ritorsioni destinandoli come segue:

- a) una quota non inferiore al 30% alla Riserva Legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai Soci e ai Soci Sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Statuto;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa quale dividendo da determinarsi come segue:
in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto c), qualora in possesso dei Soci;
nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci;
- e) un'eventuale quota accantonata quale riserva divisibile destinata ai possessori di Strumenti Finanziari partecipativi diversi dai Soci;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici necessari ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.27)- Costituzione

1. Il Patrimonio Sociale è costituito:
dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:
da un numero illimitato di quote dei Soci, ciascuna del valore di Euro 50,00;
dalle azioni dei Soci Finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00;
dalle azioni dei Soci Sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
 2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 del presente Statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti ed esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
 3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 4. dalla Riserva Straordinaria;
 5. dalle Riserve Divisibili in favore dei Soci Finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto;
 6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo Patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni o quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci non Finanziatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Riserva Divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli Strumenti Finanziari.

E' consentito all'organo amministrativo di acquistare o rimborsare quote della Cooperativa nei termini e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 21 del presente Statuto.

Tale operazione può avvenire esclusivamente in presenza di un rapporto pari ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) tra Patrimonio Netto ed il complessivo indebitamento della Cooperativa nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art.28)- Requisiti mutualistici fiscali

La Cooperativa è disciplinata dai seguenti requisiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi ai Soci non Finanziatori in misura superiore ai limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in conformità a quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero Patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.29)- Liquidazione quota o azioni

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio, e comprende il valore nominale della quota eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento avrà luogo entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza dei danni di qualsiasi natura e di ogni altro eventuale credito verso il Socio.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

Art.30)- Trasferimento quote o azioni

Le quote non possono essere sottoposte a pegni, usufrutto o vincoli di qualsiasi specie, né cedute ad altri Soci salvo approvazione dell'organo amministrativo e s'intendono vincolate a favore della Cooperativa, a garanzia delle obbligazioni che il Socio può avere verso la stessa.

Le quote non possono essere trasferite o cedute con effetto verso la Cooperativa

se la cessione o il trasferimento non sono autorizzati dagli amministratori. Il Socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata contenente tutti i dati previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale con le procedure previste dalla legge e dal presente statuto.

In alternativa all'autorizzazione l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di far acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il Socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere dalla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ORGANI SOCIALI

Art.31)- Organi

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se previsto dalle vigenti disposizioni ovvero nominato;
- d) il Revisore Legale.

Qualora sia nominato il Collegio Sindacale composto da revisori iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stesso collegio saranno affidati anche i compiti di revisione legale, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea.

Art.32)- Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria.

Le Assemblee devono essere convocate nel comune dove ha sede la Cooperativa, ovvero nel territorio nazionale.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio e destinare gli utili eventuali;
- b) nominare e revocare gli amministratori, determinando il numero di questi ultimi;
- c) nominare i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, qualora previsti ovvero necessari;
- d) nominare il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti all'occorrenza;
- e) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare l'eventuale piano di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche

economico da parte dei Soci lavoratori per la soluzione della crisi stessa, nonché gli eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei Soci lavoratori, di cui al precedente art. 25;

j) approvare i Regolamenti Interni formulati dall'organo amministrativo. Quando questi regolamenti determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica devono essere approvati con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;

k) deliberare sull'eventuale emissione di quote sociali destinate ai Soci Sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri e sull'eventuale emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa approvandone lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono emesse le azioni medesime;

l) deliberare su altri punti all'O.d.G. nelle materie di competenza.

Sono riservate all'Assemblea Straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto Sociale, sulla trasformazione e sullo scioglimento della Cooperativa;

2. la nomina e la sostituzione dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.2365 c.c. riguardanti l'attribuzione delle competenze all'organo amministrativo solo sulle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art.33)- Assemblea – termini

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al comma precedente potrà essere differito a non più di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso la Cooperativa fosse chiamata a redigere il bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa lo richiedano.

In questo caso sarà cura dell'organo amministrativo segnalare nei documenti di accompagnamento al bilancio le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del Capitale Sociale, oppure dal Collegio Sindacale se esistente.

Art.34)- Modalità di convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta mediante invito scritto contenente l'O.d.G. consegnato ai Soci a mano ovvero trasmesso per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In alternativa la convocazione può avvenire mediante pubblicazione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea sul quotidiano "l'Arena – Il giornale di Verona". L'avviso di convocazione dovrà essere anche affisso entro lo stesso termine, nei locali sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costitui-

ta, quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo se nominati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i presenti il segretario che deve redigere i verbali e occorrendo due scrutatori.

Art.35)- Validità dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo societario e sulla fusione/scissione della Cooperativa ovvero sul trasferimento della sede legale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà dei voti di tutti i Soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa; e dai Soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 36)- Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione assembleare.

Il voto può venire espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute; per i Soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 12 del presente Statuto.

Per i Soci Finanziatori e i Soci Sovventori si rinvia agli artt. 18 e seguenti del presente Statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

I Soci Finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Art.37)- Organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'Oggetto Sociale.

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari minimo di tre ad un massimo di sette membri ed è fissato dall'Assemblea al momento della nomina. Le eventuali candidature devono essere presentate all'organo amministrativo uscente almeno 10 giorni prima la data fissata per l'assemblea che procederà alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene a cura del Presidente mediante avviso da spedire almeno cinque giorni prima ed in caso d'urgenza mediante telegramma ovvero fax ovvero messaggio di posta elettronica da spedire due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori scelgono tra i propri componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e il Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge tutte le funzioni.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo di quattro mandati consecutivi (non conteggiando l'incarico parziale svolto come componente cooptato).

Essi scadono di norma alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 commi 1, 2, 3, e 5 c.c..

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea può determinare un compenso agli amministratori.

Art.38)- Poteri degli amministratori

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che il presente Statuto Sociale o la legge riservano ad altri organi sociali.

Tra l'altro gli spetta:

- deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sulla decadenza dei Soci;
- convocare le Assemblee ed eseguirne le delibere;
- formulare i regolamenti interni che regolino i prestiti sociali, tutti i rapporti con i Soci lavoratori e i rapporti con i Soci Sovventori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio d'esercizio in conformità con il carattere cooperativo della società e nel rispetto delle normative previste;
- provvedere alla sicurezza dei crediti e del loro sollecito incasso;
- deliberare l'adesione ad enti ed organismi, come previsto da Statuto Sociale;
- illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci;
- in occasione della approvazione del Bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dall'articoli 2428 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello Scopo Mutualistico;
- nominare, come previsto dall'art. 44 del presente Statuto, un Direttore generale determinandone mansioni e compiti.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione.

Art.39)- Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua vece, al Vicepresidente, spettano, a tutti gli effetti, la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Art.40)- Conflitti d'interesse

I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato da tutti i membri presenti alla seduta.

ORGANI DI CONTROLLO

Art.41)- Revisore legale

La revisione legale sulla Cooperativa può essere esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero dal Collegio Sindacale qualora incaricato nel caso in cui tutti i suoi componenti siano stati scelti dal registro dei revisori tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'organo deputato alla revisione legale dei conti:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della Cooperativa a norma dell'articolo 2429 c.c..

I soggetti incaricati alla revisione dei conti possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della Cooperativa o in luogo diverso stabilito dallo Statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421 c.c., terzo comma.

L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al/ai revisore/i o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

I soggetti incaricati alla revisione legale dei conti sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 c.c. e sono responsabili nei confronti della Società, dei Soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato la revisione legale dei conti sono responsabili in solido con la società medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Art.42)- Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la Cooperativa dovesse emettere strumenti finanziari non partecipativi.

L'obbligo cesserà se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti

dall'articolo 2435 bis c.c. non vengono superati.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, il diritto di voto dei Soci sarà proporzionale alle quote possedute in ragione di un voto ogni quota posseduta.

I possessori degli Strumenti Finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Qualora sorgesse l'obbligo, il numero dei Sindaci è fissato in cinque: tre effettivi e due supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono essere eletti anche fra i non Soci.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i parenti e affini degli Amministratori entro il quarto grado, oltre a tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla Legge.

I Sindaci devono assistere alle sedute degli amministratori, alle quali devono essere invitati.

I Sindaci, qualora nominati, esercitano tutte le funzioni stabilite dalla legge, debbono vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Essi devono altresì riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Per i Sindaci effettivi della Cooperativa l'Assemblea dei Soci può stabilire, all'atto della loro nomina, un'indennità annua per tutto il periodo del loro ufficio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.43)- Conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona che provvederà alla nomina dell'arbitro.

DIRETTORE

Art.44)- Nomina

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale stabilendone il compenso e le mansioni. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione della Cooperativa e cura l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi sociali. Egli partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.45)- Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci stabilendone i poteri. Il Patrimonio Sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59 del 31 gennaio 1992.

Art.46)- Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi in materia di cooperazione e in particolare modo della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

La cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di ente del terzo settore , nel rispetto della normativa specifica delle leggi in materia di cooperazione.

F.to Fausto Mazzi

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)